


Viterbo, 31 gennaio 2017



Ai Comuni della provincia di Viterbo

Inviata via PEC

OGGETTO: *Fabbricati rurali censiti al catasto terreni da dichiarare al catasto edilizio urbano (articolo 13, commi 14-ter e 14-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).*

Come noto, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ai commi 14-ter e 14-quater, ha stabilito l'obbligo di dichiarare al catasto edilizio urbano, entro il 30 novembre 2012, i **fabbricati rurali** censiti al catasto terreni.

Si comunica che, nel corso del corrente anno, questo Ufficio ha avviato una verifica a tappeto relativamente ai suddetti immobili e – nei casi in cui il Comune competente non abbia già attivato una richiesta di regolarizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – inizierà il previsto iter finalizzato all'aggiornamento catastale, ove necessario, ai sensi dall'articolo 1, comma 277, della legge n. 244/2007 in sostituzione del soggetto inadempiente e applicando le sanzioni previste dalla legge. Per il mancato accatastamento sono previste **sanzioni** comprese tra un minimo di € 1.032 ed un massimo di € 8.264.

Qualora, invece, il possessore **proceda autonomamente** all'iscrizione in catasto, potrà beneficiare dell'istituto del ravvedimento operoso, con un notevole risparmio sulle sanzioni che, considerando il tempo già trascorso dal termine di legge per l'adempimento, si riducono ad 1/6 dell'importo minimo sopra indicato.

Si precisa che sono esclusi dal predetto obbligo gli immobili che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministero delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28 e quelli ricadenti nei seguenti casi:

1. ruderi (immobili che presentano crolli delle strutture orizzontali e/o verticali il cui recupero prevede la totale demolizione), per i quali il possessore potrà presentare apposito Modello 26 per l'aggiornamento al Catasto Terreni;

2. immobili collabenti (fabbricati attualmente inagibili, ma recuperabili con interventi di straordinaria manutenzione o ristrutturazione), i quali potranno essere facoltativamente dichiarati al Catasto Fabbricati come "Unità collabenti (categoria F/2)", mediante dichiarazione Docfa redatta da un tecnico libero professionista.

Dal 16 gennaio 2017 sul sito internet dell'Agenzia sono pubblicati gli identificativi di tutti gli immobili rurali ancora censiti al Catasto terreni (*Home > Cosa devi fare > Aggiornare i dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali*).

Alla luce di quanto esposto, si ritiene utile sensibilizzare sull'argomento Codesti spettabili Enti al fine di intraprendere una azione sinergica volta a sollecitare l'adempimento spontaneo da parte dei soggetti obbligati.

Peraltro, non si può escludere che vi siano fabbricati rurali **intestati ai Comuni** stessi, soggetti all'obbligo di regolarizzazione.

Restando a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento, si invita a dare la massima diffusione delle informazioni contenute nella presente comunicazione alla cittadinanza.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

(Luca Montobbio)

(firmato digitalmente)

() firma su delega del Direttore Provinciale Adolfo Bray*